



**BANCA CENTRALE EUROPEA**  
VIGILANZA BANCARIA

**Andrea ENRIA**

Presidente del Consiglio di vigilanza

On. Marco Zanni  
On. Francesca Donato  
On. Valentino Grant  
On. Antonio Maria Rinaldi  
Membri del Parlamento europeo  
Parlamento europeo  
Rue Wiertz 60  
1047 Bruxelles  
Belgio

Francoforte sul Meno, 28 aprile 2021

**Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-014**

Onorevoli membri del Parlamento europeo,

ringrazio per l'interrogazione sui fallimenti aziendali causati dalla pandemia di coronavirus (COVID-19), che mi è stata trasmessa con lettera del 30 marzo 2021 da Irene Tinagli, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari.

Riguardo al primo quesito sul potenziale impatto dei fallimenti societari sui bilanci delle banche europee, nell'area dell'euro il livello dei fallimenti è diminuito tra il 2019 e il 2020 grazie al sostegno e, in alcuni casi, alla sospensione da parte delle autorità pubbliche dell'apertura obbligatoria della procedura di insolvenza<sup>1</sup>. Vorrei rilevare che la Vigilanza bancaria della BCE attualmente partecipa all'esercizio di stress 2021 a livello di UE svolto dell'Autorità bancaria europea (ABE)<sup>2</sup>, il cui esito sarà pubblicato dall'ABE entro la fine di luglio 2021, e conduce un esercizio complementare per altre banche sottoposte alla vigilanza diretta della BCE<sup>3</sup>. Questi esercizi prevedono una proiezione dell'impatto di fallimenti e altri possibili eventi di deterioramento delle esposizioni creditizie sui bilanci delle banche dell'area dell'euro sia in uno scenario di base sia in uno scenario avverso. In merito al quesito sulle implicazioni dei fallimenti per i posti di lavoro, desidero far presente che la BCE segue l'andamento del mercato del lavoro a fini di politica monetaria, tuttavia ciò non rientra nelle competenze di vigilanza bancaria.

Per quanto concerne il secondo quesito, vorrei innanzitutto evidenziare che, al fine di mantenere una visione d'insieme dei rischi nel settore bancario, anche nei periodi di difficoltà, resta essenziale continuare a identificare e segnalare tempestivamente, in conformità alle regole vigenti, il deterioramento della qualità

<sup>1</sup> Cfr. i dati sperimentali relativi ad alcuni paesi dell'UE pubblicati dall'Eurostat: [https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Quarterly\\_registrations\\_of\\_new\\_businesses\\_and\\_declarations\\_of\\_bankruptcies\\_-\\_statistics#Quarterly\\_comparison\\_in\\_EU\\_and\\_euro\\_area](https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Quarterly_registrations_of_new_businesses_and_declarations_of_bankruptcies_-_statistics#Quarterly_comparison_in_EU_and_euro_area).

<sup>2</sup> Cfr. <https://www.eba.europa.eu/eba-launches-2021-eu-wide-stress-test-exercise>.

<sup>3</sup> Cfr. <https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/pr/date/2021/html/ssm.pr210129~69d2d006ec.en.html>.

degli attivi e l'accumulo dei crediti deteriorati (non-performing loans, NPL). Le banche sono incoraggiate a interagire con i debitori in difficoltà sin dalle fasi iniziali, fornendo loro soluzioni appropriate in tempo utile.

Come menzionato nella mia risposta del 4 dicembre 2020<sup>4</sup>, il tema degli NPL ha rappresentato fin dagli inizi una priorità della Vigilanza bancaria della BCE. L'approccio di vigilanza è stato definito con l'obiettivo generale di ovviare a comportamenti "attendisti", che determinano l'accumulo eccessivo di NPL e ostacolano la capacità delle banche di sostenere la ripresa economica. Questo è uno degli insegnamenti fondamentali dell'ultima crisi, in quanto ritardare la rilevazione e la risoluzione degli NPL è causa di maggiori problemi nel lungo periodo e della loro più difficile gestione. Le aspettative in materia di copertura degli NPL costituiscono un elemento molto importante del nostro quadro di riferimento teso a promuovere una pronta risoluzione degli NPL. Assicurano innanzitutto che le banche costituiscano le riserve di accantonamento richieste per la gestione degli NPL, offrendo loro un forte incentivo alla gestione tempestiva di tali crediti. Pertanto, riteniamo essenziale che le aspettative riguardanti la copertura degli NPL non vengano ulteriormente modificate. Come già comunicato nelle risposte alle domande più frequenti sulle misure di vigilanza adottate dalla BCE<sup>5</sup> in risposta alla pandemia di COVID-19, i nostri interventi di attenuazione non interessano le consistenze di NPL risalenti al periodo antecedente la pandemia.

Peraltro, le aspettative in materia di copertura dei prestiti erogati a partire dal 26 aprile 2019 sono state incluse nel regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR); un'eventuale revisione temporanea di tale norma esula pertanto dall'ambito di competenze della BCE.

In merito a eventuali proposte di modifica degli orientamenti dell'ABE sulla definizione di default, il regime attuale consente già alle banche la flessibilità di accordare misure di concessione (forbearance), senza che sia necessaria la riclassificazione automatica in default per fini prudenziali. In base agli orientamenti dell'ABE sulle moratorie relative ai pagamenti in particolare, la valutazione del default applicabile alla ristrutturazione delle esposizioni problematiche non deve essere attivata automaticamente in caso di moratoria generale di pagamento.

Riguardo al quesito sull'estensione dell'articolo 500 del CRR, vorrei menzionare che questa disposizione è stata prevista per far sì che la pressione dell'autorità di vigilanza a ridurre gli NPL nel 2016 non inducesse anche un ingiustificato incremento dei requisiti patrimoniali. Tuttavia, l'articolo 500 non dovrebbe servire a evitare che le perdite derivanti da eventi normali siano riflesse nei requisiti patrimoniali. Le banche devono essere invece sufficientemente capitalizzate da resistere a tali eventi. L'estensione dell'articolo 500, che non rientra nelle competenze della BCE, potrebbe determinare un'ingiustificata sottostima dei parametri di rischio e una riduzione dei requisiti patrimoniali e, quindi, accrescere il rischio a carico dei contribuenti durante la prossima crisi.

Riguardo al quesito relativo alle richieste di sospensione temporanea dell'ultima riforma di Basilea 3, va osservato che questa interviene sulle debolezze dell'attuale quadro regolamentare. Riflette gli importanti insegnamenti tratti dalla crisi finanziaria mondiale e pone rimedio ai problemi di parità di condizioni afferenti l'utilizzo dei modelli interni. Inoltre, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha già deciso nel marzo

---

<sup>4</sup> Cfr.

[https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.mepletter201204\\_Zanni\\_Donato\\_Grant\\_Rinaldi~37e7a4bd25.it.pdf?10a3f84d59483c0c4f5fda01df41a5cd](https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.mepletter201204_Zanni_Donato_Grant_Rinaldi~37e7a4bd25.it.pdf?10a3f84d59483c0c4f5fda01df41a5cd).

<sup>5</sup> Cfr. la pagina "FAQ on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus": [https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/html/ssm.faq\\_ECB\\_supervisory\\_measures\\_in\\_reaction\\_to\\_the\\_coronavirus~8a631697a4.en.html](https://www.bankingsupervision.europa.eu/press/publications/html/ssm.faq_ECB_supervisory_measures_in_reaction_to_the_coronavirus~8a631697a4.en.html).

2020 di prorogare di un anno la tempistica di attuazione a livello internazionale dell'ultima riforma di Basilea 3, al fine di liberare le capacità operative delle banche e delle autorità di vigilanza per rispondere all'impatto economico della pandemia di COVID-19. L'attuazione inizierà quindi nel 2023, con la graduale introduzione dei nuovi requisiti fino al 2028. Tuttavia, questo cambiamento della tempistica non interessa i contenuti della riforma e la pandemia di COVID-19 non pone in discussione la validità del regime. Dobbiamo piuttosto continuare a rafforzare il quadro regolamentare dell'UE e attuare la riforma in maniera completa, tempestiva e coerente.

Con i più distinti saluti,

[firmato]

Andrea Enria